**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**

Roma, 25 MAR. 2016

*Protocollo:* 35716

*Rif.:*

*Allegati:*

Alla Ernst & Young Global Limited
Studio Legale Tributario
Roma

e p. c.
Alle Direzioni Regionali
Interregionali/Interprovinciale
TUTTE
Agli Uffici delle dogane
TUTTI

All'Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
SEDE

**OGGETTO:** Importazione di aeromobili dalla Svizzera – applicazione delle destinazioni particolari

Si fa riferimento al quesito inviato il 19 ottobre u. s. con il quale è stato chiesto se è possibile effettuare l'importazione di sei aeromobili dalla Svizzera in esenzione dall'applicazione del dazio in quanto assegnati ad una destinazione particolare, come previsto dall'art.291 del Reg. to CEE 2454/93. Gli aeromobili in questione sono a disposizione dell'operatore nazionale in base ad un contratto di noleggio e sono destinati ad essere utilizzati su tratte nazionali.

L'operatore intenderebbe applicare la destinazione particolare mantenendo l'iscrizione degli aeromobili nei registri aeronautici elvetici e le relative marche svizzere in forza di un accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo concluso il 21 giugno 1999 e in vigore dal 1° giugno 2002, basato sul reciproco riconoscimento della normativa in materia di aviazione civile.

Considerata la particolarità della fattispecie, la questione è stata rappresentata alla Commissione che ha sottoposto il quesito alle delegazioni nell'ambito della riunione del Comitato Codice Doganale sez. procedure speciali del 22 febbraio u.s..

DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI
UFFICIO REGIMI DOGANALI E TRAFFICI DI CONFINE
00143 Roma, via Mario Carucci, 71 – Telefono +39 06 5024 6045 – Fax +39 06 5024 5222 - e-mail:
dogane.legislazionedogane.regimi@agenziadogane.itt

Dalla discussione, è emerso che per poter importare gli aeromobili in esenzione dall'applicazione del dazio in quanto assegnate ad una destinazione particolare è sufficiente l'iscrizione in un registro degli aeromobili civili. Ciò in quanto le disposizioni della Nomenclatura combinata non forniscono alcuna indicazione in merito al luogo dove deve essere registrato l'aeromobile per cui questo può essere sia uno Stato membro che un paese terzo.

Sulla base di tale interpretazione, gli aeromobili in questione potranno essere importati in esenzione dal dazio in quanto assegnati alla destinazione particolare pur mantenendo l'iscrizione nel registro civile elvetico.

I Servizi della Commissione hanno inoltre precisato che, per poter applicare il regime delle destinazioni particolari nei casi di specie, è necessario che il soggetto che effettua l'importazione sia stabilito nell'Unione, abbia la disponibilità del bene e sia titolare di un'autorizzazione alle destinazioni particolari.

L'ufficio doganale dovrà accertare la presenza dell'autorizzazione dell'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) all'utilizzo degli aeromobili sul territorio nazionale.

Infine, nella dichiarazione doganale di importazione in esenzione daziaria, dovrà essere indicato il riferimento all'iscrizione nel registro civile. A seguito della verifica di tale condizione da parte dell'Ufficio la procedura si può considerare appurata.

Gli Uffici territoriali che leggono per conoscenza, si atterranno alle indicazioni riportate, verificando l'esistenza di tutte le condizioni richieste per l'applicazione della procedura in questione.

*Il Direttore Centrale*
Dr.ssa Cinzia Bricca